

NORME ANTICHE SULLA CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA TORINESE

Consultando la « Raccolta Ufficiale » mi è venuta sott'occhio la legge 6 luglio 1939, che reca provvedimenti contro l'urbanesimo. Per curiosità ne ho scorso il testo soffermandomi specialmente sull'art. 1, il quale dispone che nessuno può trasferire la propria residenza in Comuni capoluoghi di provincia se non per necessità di carica, di impiego, professione, ecc.

Mi nacque così il desiderio di far ricerche nell'archivio comunale di Torino per conoscere come era anticamente disciplinata la materia. Con un paziente esame degli atti municipali, e particolarmente degli *ordinati*, ho rintracciato numerosi provvedimenti sulla cittadinanza, tanto da potermi fare un'idea abbastanza esatta sull'argomento. Ho preso, nel corso delle ricerche, qualche appunto; talvolta ho ricopiato integralmente le parole più significative del testo dei documenti. Alla fine del lavoro ho riflettuto che queste *memorie* avrebbero forse interessato qualche studioso e perciò invece di distruggerle le ho riordinate, ed eccole qui di seguito riportate.

Il Consiglio generale del Comune nella riunione del 31 dicembre 1833, in seguito alla presentazione fatta dal *Chiarario*, conte Marengo di Moriondo, di quattro domande di patenti di cittadinanza, considerata l'inesistenza di precise norme in materia, diede incarico alla *Ragioneria* di convocarsi allo scopo di formare un progetto in cui fossero descritte le *qualità* che dovevano riunire le persone che presentavano al Consiglio generale domande di cittadinanza.

La *Ragioneria*, adunatasi il 23 aprile 1834, in ottemperanza all'*ordinato* del Consiglio, propose le seguenti norme da servire come base nelle concessioni di cittadinanza:

1. Che si incarichi il Consiglio generale di pregare i Signori *Chiarari* di non proporre più alcuno ad essere ammesso alla cittadinanza di Torino che loro non consti essere meritevole di tanto onore, o per nobiltà di sangue o per qualificata condizione o per

segnalati servizi resi allo Stato o alla Città in carriere amministrative, ecclesiastiche, militari, giudiziarie, scientifiche e letterarie; riservata però sempre al Consiglio generale la facoltà di cui nell'articolo 190 del regolamento.

2.^a Di ordinare che d'ormavanti le domande di cittadinanza siano fatte passare un mese prima di ciascun Consiglio generale a mani dei *Chiarari*, i quali possano conferirne, ove d'uopo, tra di loro prima di farne la proposizione al Consiglio. Le norme proposte dalla *Ragioneria* furono approvate all'unanimità dal Consiglio generale il 30 aprile successivo.

Che facoltà aveva il Consiglio col richiamato articolo 190 del regolamento? Per poter rendermene conto ho dovuto *compulsare* un magnifico volume stampato nel 1832, contenente la *Raccolta delle regie provvidenze di ordinati e di usi concernenti l'amministrazione della Città di Torino*.

Questa Raccolta è, a mio parere, un testo unico di legge comunale, ed insieme di regolamento, aggiornato e coordinato dal 1767 in poi. Di qui ho ricavato il testo dell'articolo citato. E esso conferisce al Consiglio la facoltà di concedere la cittadinanza onoraria ed infatti: « occorrendo che la *Ragioneria* creda che la Città debba concedere di *moto proprio* l'onore della cittadinanza essa commette ai *Chiarari* di farne la proposizione al Consiglio ».

Il precedente art. 189 è legato al successivo con un unico titolo: *Patenti di Cittadinanza*. Ritengo che l'art. 189 sia di notevole importanza perchè stabilisce qual'era l'organo del Comune che doveva *proporre al Consiglio le domande di cittadinanza*. Il suo tenore è: altro incarico dei *Chiarari* è quello di proporre al Consiglio le domande che si fanno alla Città per ottenerne la cittadinanza.

Uso *antichissimo e costantemente osservato* è indicato a fianco dell'art. 189. Poichè mi interessava stabilire a quando risaliva questo uso ho attentamente esami-